



# DELIBERA N. 504 del 6 novembre 2024

## Oggetto

Istanza SINGOLA presentata dalla [OMISSIS] - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di impianto e manutenzione post impianto relativi agli "Interventi di riforestazione urbana ed extraurbana nella Città Metropolitana di Bari - Progetto BA01 dal titolo "DALLA MURGIA ALL'ADRIATICO" - CIG: B2C00A41C8 - Annualità 2022 - Importo: euro: 4.971.742,91 - S.A.: Città Metropolitana di Bari - Servizio Stazione Unica Appaltante.

**UPREC-PRE-0280-2024-L-PREC**

## Riferimenti normativi

Art. 104 del d.lgs 36/2023

## Parole chiave

Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Avvalimento – Attestazione SOA – Nullità contratto – sostituzione consorziata – non sussiste

## Massima

Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente– Avvalimento – Attestazione SOA – Nullità contratto – sostituzione consorziata – non sussiste

L'oggetto di un contratto di avvalimento di un'attestazione SOA, alla luce di principi generali in materia ed al fine di evitare di incorrere nella nullità sancita dall'art. 104 del d.lgs 36/2023, deve risultare sufficientemente determinato e non generico, mettendo a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito di acquisire la necessaria attestazione. In tal caso, la carenza del requisito di qualificazione, peraltro, non potrà determinare la sostituzione dell'ausiliaria ex art. 104, co. 6, salvo che non ricorrano le casistiche del comma 5.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



nell'adunanza del 6 novembre 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 108974 del 20.9.2024, con la quale l'o.e. [OMISSIS] ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso in merito alla legittimità dell'esclusione disposta a carico del costituendo RTI di cui è mandataria per effetto di una serie di censure nei confronti della ditta ausiliaria nell'avvalimento del necessario requisito di qualificazione SOA;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 113025 del 1.10.2024;

VISTA la documentazione in atti e le plurime memorie presentate, sia dalla parte istante, che dalla Città Metropolitana di Bari;

RILEVATO preliminarmente che l'istanza può ritenersi ammissibile ai sensi del Regolamento di precontenzioso in quanto, come si specificherà meglio nel prosieguo, l'istante, sebbene in via residuale, contesta anche la motivazione prevalente dell'esclusione incentrata sulla nullità del contratto di avvalimento;

RILEVATA altresì l'infondatezza delle doglianze di parte istante in merito all'inammissibilità delle memorie integrative depositate dalla stazione appaltante per la loro presunta tardività. Tali atti sono stati depositati come repliche alle memorie dell'o.e. istante e pertanto validamente acquisiti al contraddittorio procedimentale;

PRESO ATTO che l'odierna vicenda è incentrata sul contratto di avvalimento stipulato tra la mandataria istante di costituendo RTI e la ditta ausiliaria, Consorzio Acreide, avente ad oggetto, ai fini della comprova del requisito di partecipazione di cui al punto n. 7.2 della lex specialis, la messa a disposizione dell'attestato di qualificazione SOA OG 13 cl. V;

CONSIDERATO innanzitutto che la citata esclusione è stata irrogata ai sensi della determinazione dirigenziale n. 3462 del 17.9.2024 che ha approvato le proposte rese dal Seggio di gara, con precipuo verbale, in cui vengono specificate le motivazioni a fondamento dell'esclusione ed incentrate, in via di estrema sintesi, sulla validità del contratto di avvalimento, nonché sull'affidabilità professionale dell'ausiliaria;

CONSIDERATO che avverse dette motivazioni la ditta [OMISSIS] formula una serie di doglianze rese secondo il seguente ordine: con la prima censura viene contestata l'estromissione per la presunta inaffidabilità della ditta ausiliaria, la seconda doglianza concerne invece la mancata possibilità di effettuare la sostituzione della predetta ausiliaria ed infine, subordinatamente, che il contratto di avvalimento non può ritenersi nullo per genericità ed indeterminabilità dell'oggetto;

RILEVATO che, come condivisibilmente evidenziato dalla stazione appaltante, tale ordine di esame delle censure appare del tutto fuorviante rispetto alle effettive motivazioni rese dal Seggio di gara ed approvate dalla stazione appaltante, giacché, come emerge con palmare evidenza dalla lettura del verbale allegato, il principale motivo di esclusione, sia in senso logico che cronologico, è essenzialmente quello incentrato sulla nullità del contratto di avvalimento che si riverbera sul possesso di un requisito necessario in capo alla ditta mandataria e che, in quanto tale, deve ritenersi assorbente degli ulteriori motivi di doglianza, censurati invece dall'o.e. istante in via prioritaria, come peraltro si chiarirà nel prosieguo;



RILEVATO quanto sopra va innanzitutto precisato che ai sensi dell'art. 104 commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023 viene sancito quanto segue: "... Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ... Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta";

PRESO ATTO che nel contratto di avvalimento in esame viene precisato quanto segue, segnatamente all'art. 3: "L'Ausiliaria mette a disposizione dell'Avvalente la categoria OG13 classifica IV bis. L'Ausiliaria con il presente atto si obbliga, anche nei confronti della Stazione Appaltante, a mettere ed a tenere a disposizione dell'Avvalente tali requisiti, in modo pieno e incondizionato senza limitazioni di sorta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione, si obbliga sin d'ora a tenere a disposizione il detto requisito e relativa struttura tecnico-organizzativa, per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara di durata dell'appalto. Le risorse e i mezzi messi a disposizione sono i seguenti:

- *Risorse economiche e garanzie: Attestazione SOA n. 54681/17/00 rilasciata in data 06/05/2024, OG13 classifica IV bis e tutte le risorse che essa compendia, inoltre mette a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità n. IT1199/CRD/Q35-28/200622, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da CertyCeq s.r.l. in data 22/06/2020;*
- *Attrezzature: vedi allegato;*
- *Personale: n. 1 operaio comune, n. 1 operaio specializzato.*
- *Durata: Per tutta la durata dell'appalto.*

*L'impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente (Avvalente) di fornire i requisiti di cui sopra. Per tali risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere preventivamente erogato il costo, a valore di mercato, a favore dell'impresa Ausiliaria";*

CONSIDERATO che nel verbale reso dal Seggio di gara e implementato nel provvedimento n. 3462/24 recante l'esclusione in esame, è stato specificato con riferimento al profilo del contratto di avvalimento che "... nel richiamare l'art. 104 del Codice, secondo cui l'attività svolta dall'ausiliaria consiste nel mettere a disposizione dell'ausiliata tutte le dotazioni tecniche e le risorse, di personale e di manodopera, che sarebbero state richieste all'impresa partecipante, per l'ottenimento dell'attestazione SOA richiesta dalla lex specialis, poiché il contratto in esame è carente dei dettagli di cui sopra e manca l'indicazione della messa a disposizione di risorse basilari quali il direttore tecnico (come risultante dall'attestato SOA dell'Ausiliaria); considerato che tali carenze sono causa di nullità del contratto di avvalimento e che lo stesso non è soccorribile, il seggio di gara propone l'esclusione del concorrente RTI per conseguenziale mancata qualificazione in gara della mandataria [OMISSIS] in riferimento al possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dall'art. 7.1 della lex specialis". In tal senso viene rilevato preliminarmente che la messa disposizione della attestazione SOA è indicata in maniera generica, mentre "di fatto, ad eccezione dell'elenco dettagliato delle attrezzature, le risorse umane messe a disposizione dell'impresa ausiliata si limitano ad un operaio comune ed a un operaio specializzato senza alcun riferimento alla direzione tecnica, elemento necessario e imprescindibile per l'ottenimento



*dell'attestazione SOA, oggetto di avvalimento. Né vi è alcun riferimento alle risorse umane con competenze tecniche/professionali specifiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto*;

CONSIDERATO che sul punto le osservazioni della parte istante si fondano su una serie di rilievi, citando cospicua giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ancorché la totalità delle risorse messe a disposizione non risulta espressamente indicata, tuttavia, la determinatezza e la non genericità dell'impegno contrattuale emerge comunque *per relationem* sulla base dell'esplicita messa a disposizione del complesso delle risorse aziendali che sono valse all'ausiliaria l'ottenimento dell'attestazione (cfr. TAR Campania – Napoli n. 3016/2024 e TAR Calabria – Reggio Calabria n. 782/2023) come riportato nel sopra citato art. 3;

CONSIDERATO che sulla base della normativa di riferimento richiamata, la questione è stata esaminata dalla giurisprudenza amministrativa che – seppur con riferimento al previgente art. 89 del d.lgs 50/2016, i principi resi possono essere ritenuti applicabili anche al vigente d.lgs 36/2023 (cfr. ex multis TAR Sicilia – Catania n. 1432/2024) – ha risolto un contrasto giurisprudenziale inerente il perimetro dell'oggetto del contratto di avvalimento, chiarendo che l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell'avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i canoni, enunciati dal codice civile, dell'interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). Da ciò discende che, ai fini della validità del contratto, è richiesto un oggetto determinato o determinabile, con la specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 14 novembre 2016, n. 23). In funzione di ciò, la successiva giurisprudenza, ha precisato che *"il contratto di avvalimento, pertanto, non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione" (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935 Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 169)*;

CONSIDERATO quanto sopra, si rileva che, ai sensi di quanto riportato nell'art. 3, co. 2 del contratto di avvalimento, le indicate risorse messe a disposizione risultano esplicitate dalle parti che le hanno suddivise in quattro ambiti: le *"risorse economiche e garanzie"*, le *"attrezzature"*, il *"personale"* e la *"durata"* del contratto. Per quanto riguarda la prima voce *"risorse economiche e garanzie"*, l'ausiliaria dichiara di mettere a disposizione l'attestazione SOA *"e tutte le risorse che essa compendia"*, insieme alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, di cui espressamente *"mette a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito di acquisir[la]"*. Le *"attrezzature"* sono invece dettagliatamente specificate in apposito allegato. Le risorse umane messe espressamente a disposizione sono invece: un operaio comune ed un operaio specializzato; infine, la *"durata"* dell'avvalimento è circoscritta a quella dell'appalto.

PRESO ATTO della suddetta previsione contrattuale, emerge chiaramente che, previa una generica dichiarazione introduttiva recante l'impegno a mettere a disposizione dell'ausiliaria la necessaria certificazione SOA nel primo comma, nel secondo comma vengono definite con notevole dettaglio tutte le risorse e mezzi messi a disposizione, con l'effetto di poter circoscrivere l'attività ermeneutica sulla



validità dell'oggetto del contratto al solo contenuto esplicito delle previsioni ivi contenute. Ciò doverosamente premesso, si osserva che, mentre con riferimento alla attestazione SOA, precipuo oggetto dell'avvalimento, il contratto si limita a mettere genericamente a disposizione *"tutte le risorse che essa compendia"*, viceversa, con esclusivo riguardo alla certificazione di qualità (non espresso oggetto di avvalimento), viene invece utilizzata una formula di maggior pregio, secondo cui l'ausiliaria *"mette a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito di acquisir[la]"*. Tale formulazione, si osserva, è stata ritenuta dalla giurisprudenza generalmente idonea a definire in maniera efficace l'oggetto del contratto di avvalimento, pur in assenza di una precisa elencazione delle risorse a disposizione (cfr. C.G.A.R.S., 29 settembre 2023, n. 625; in senso conforme, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2226). Allo stesso tempo, nella parte in cui vengono invece individuate, con un certo margine di dettaglio, le risorse umane, tale indicazione è limitata a due unità di operai, il che appare invero autonomamente insufficiente a soddisfare in maniera adeguata la messa a disposizione del requisito mancante, che necessita piuttosto di tutte quelle risorse indispensabili all'esecuzione dell'appalto: come evidenziato condivisibilmente nel provvedimento di esclusione, manca un soggetto basilare ai fini del rilascio di attestazione SOA quale è il direttore tecnico, conformemente alle previsioni dell'Allegato al d.lgs 36/2023 n. II.12, segnatamente l'art. 25;

RILEVATO quanto sopra, vista anche l'ampiezza e il contenuto del contratto *de quo*, non emergono profili di illogicità o di illegittimità procedurali riferite alla valutazione posta in essere dalla stazione appaltante in ordine alla mancata indicazione delle necessarie risorse umane nel contratto di avvalimento e la conseguenziale esclusione. Tale valutazione – sviluppata dal seggio di gara e assunta dalla stazione appaltante nel provvedimento n. 3462/24, secondo cui la carente indicazione di specifiche risorse umane (*rectius* il direttore tecnico) in un caso come quello in esame non può non incidere sulla determinatezza e non genericità dell'oggetto dello stesso contratto di avvalimento (che in assenza di tale specificazione non garantirebbe la concreta ed effettiva messa a disposizione del requisito di attestazione SOA necessario ai fini della partecipazione alla gara) determinando quindi la sua nullità – sebbene estremamente rigorosa, appare tuttavia coerente con il dettato normativo. L'art. 104, infatti, commina la nullità laddove il contratto di avvalimento non sia concluso in forma scritta e *"con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico"*. Appare altresì coerente anche con le precise richieste della *lex specialis* per cui, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di gara, *"Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente"*;

RILEVATO altresì che l'interpretazione assunta dalla stazione appaltante della vicenda in esame, ancorché rigorosa, appare peraltro suffragata dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui *"... nel caso di avvalimento tecnico – operativo, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico – finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse specifiche, le quali devono essere puntualmente indicate in contratto, solo così potendo dirsi rispettata la regola posta dall'art.89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n.50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all'omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria. Ne consegue che è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione, e, soprattutto, quando ha ad oggetto, come nella specie, il prestito di personale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell'ausiliaria, con indicazione anche delle relative specifiche professionali, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari, vale a dire potenzialmente 'ingannevoli'..."* (cfr. Cons. Stato Sez. V, 01.09.2023, n. 8126). Vieppiù nel caso di specie, giacché il requisito oggetto di avvalimento è la certificazione SOA e la cui disciplina è ancora più



rigorosamente regolata rispetto all'ipotesi più generale dall'art. 104, co. 2 del d.lgs 36/23, la recente giurisprudenza ha precisato che *"l'art. 104 del Codice – al fine di evitare prestiti "cartolari" dei requisiti (integrati dall'attestato SOA) – abbia inteso richiedere (che dal contratto di avvalimento risulti) che l'ausiliaria abbia messo a disposizione tutte le dotazioni tecniche e le risorse, ivi incluse quelle di personale e di manodopera, che sarebbero state richieste all'impresa partecipante (priva di tali risorse) per conseguire l'attestazione SOA relativamente alle lavorazioni della categoria prevalente."* (cfr. TAR Sicilia – Catania sez. II, 16.4.2024, n. 1432). Si segnala infine, in via dirimente, anche l'orientamento assunto dal TAR Campania - Napoli (sentenza n. 6417 del 21.11.2023) secondo cui il contratto di avvalimento relativo all'attestazione SOA non può essere generico, ma deve contenere in modo dettagliato le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, diversamente, l'ausiliata risulta sprovvista dei requisiti tecnico-operativi richiesti dalla stazione appaltante. Come viceversa precisato in narrativa, tale esplicita messa a disposizione – segnatamente della *"organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse"* – è stata effettuata non con riferimento alla attestazione SOA, per la quale si è invero utilizzata una formulazione generica, ma esclusivamente per la certificazione di qualità UNI EN ISO, che rileva in via meramente residuale nell'avvalimento, oltre al fatto decisivo che anche l'indicazione precipua delle risorse umane è risultata deficitaria;

RILEVATO inoltre che tale orientamento appare altresì conforme anche alle indicazioni della scrivente Autorità la quale precisa che *"Tratto essenziale dell'istituto dell'avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara secondo gli orientamenti giurisprudenziali già in parte richiamati ... , in caso di avvalimento tecnico o operativo, avente ad oggetto i requisiti tecnico-professionali, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, con conseguente necessità che nel contratto di avvalimento sia fatta indicazione con precisione dei mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto. Qualora tali indicazioni non siano previste nel contratto lo stesso è nullo ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016"* (Delibera n. 501 del 23.6.2021);

CONSIDERATI i precedenti rilievi, anche in funzione dell'assenza di effettive carenze procedurali e/o logiche ascrivibili alle valutazioni della stazione appaltante, non possono che condividersi le conclusioni rese con il provvedimento della Città Metropolitana di Bari n. 3462 del 17.9.2024 e quanto in esso richiamato, atteso che, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs 23/2023, il contratto di avvalimento, risultando carente della specificazione delle risorse messe a disposizione, ancorché con forme equivalenti come precisato dalla giurisprudenza, deve ritenersi nullo, con l'effetto diretto di rendere l'o.e. istante privo del requisito di qualificazione richiesto dall'art. 7.2 della lex specialis di gara;

RILEVATO inoltre che per effetto di quanto sopra, l'o.e. istante censura subordinatamente anche la mancata attivazione della procedura di sostituzione della ausiliaria ex art. 104, commi 5 e 6 del d.lgs 36/2023, che viene invocata sul presupposto che la carenza del requisito è ascrivibile a fatti riguardanti l'ausiliaria medesima;

CONSIDERATO innanzitutto che la scrivente Autorità ha avuto modo di osservare che *"che l'art. 104, comma 5, del Codice deve essere interpretato nel senso che in caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria in ordine al possesso di requisiti di ordine generale o speciale, il rimedio della sostituzione possa trovare ingresso solo quando il difetto dei requisiti non potesse essere conosciuto dal concorrente-ausiliato, secondo il criterio di responsabilità richiesto agli operatori economici ed il ragionevole grado di diligenza professionale in capo a questi esigibile"* (ANAC delibera n. 588 del 29.11.2023) va evidenziato che tale clausola non possa essere invocata nel caso di specie, non sussistendo innanzitutto una dichiarazione mendace dell'ausiliaria, né in subordine una condotta dell'istante tale da escluderne qualsiasi



responsabilità, anche nell'ottica della diligenza richiesta nelle procedure evidenziali agli oo.aa. (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n. 1191/2022) e quindi anche nella stipulazione di un contratto di avvalimento. Inoltre, anche il successivo comma 6 dell'art. 104, espressamente invocato dall'istante, tuttavia, non pare correttamente applicabile al caso di specie, giacché, la carenza - derivata dalla nullità del contratto - dell'attestazione SOA non rientra tra i "*criteri di selezione*" non soddisfatti, né tra "*i motivi di esclusione*" relativi ai requisiti di ordine generale di cui al capo II del titolo IV del d.lgs 36/2023, indicati dalla norma in esame quali condizioni indispensabili alla sostituzione, tenuto conto anche della natura speciale e derogatoria di tale istituto. Infine, pure la delibera n. 991 del 2020 della scrivente Autorità, richiamata in via dirimente dalla ditta Agriforest Scirocco, non pare correttamente applicabile, laddove in quel caso, a differenza di quello odierno, presupposto della sostituzione della ausiliaria è stata la sopravvenuta irrogazione di una interdittiva antimafia, un evento chiaramente estraneo alla ausiliata e che incide peraltro su un requisito di ordine generale;

RILEVATO, infine, che la primaria doglianza formulata dalla ditta istante, sinteticamente rientrante nella presunta inaffidabilità dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 96 del d.lgs 36/2023, deve ritenersi pacificamente assorbita dalla rilevanza - sia sostanziale, che cronologica - delle valutazioni testé esposte. Giova sul punto evidenziare, facendo seguito a quanto anticipato in epigrafe, che dal contenuto del verbale del Seggio di gara allegato al provvedimento contestato e di cui ne costituisce parte motiva, non pare sussistano dubbi che le valutazioni ivi effettuate, previa una serie di rilievi formali che non trovano censura nel presente procedimento, principiano chiaramente dall'esame della determinatezza e non genericità del contratto di avvalimento e si concludono con la proposta di esclusione finora scrutinata: tali valutazioni, alla luce di quanto precisato, appaiono di per sé più che sufficienti a fondare il provvedimento contestato. In funzione di ciò, anche se nel prosieguo delle attività di competenza il Seggio di gara ha altresì esaminato (utilizzando l'espressione "si aggiunga" al termine del punto precedente, corroborandone quindi la natura subordinata) ulteriori profili relativi alla inaffidabilità dell'impresa, ciò chiaramente assume una rilevanza del tutto marginale, poiché anche nel caso di ipotetico accoglimento delle censure dedotte, siano esse di merito, che di natura procedurale, ciò non potrebbe modificare gli esiti espulsivi del provvedimento irrogato;

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti del sindacato della scrivente Autorità, che:

- l'operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di riferimento in particolare l'art. 104 del d.lgs 36/2023;

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2024  
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente